



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Coordinamento Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice

Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per l'attuazione dell'articolo 22, comma 15, d.lgs. 75/2017

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale rep. n. 292 del 4 maggio 2018;
- VISTO** il D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l'art. 22, comma 15;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 23 luglio 2018, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole all'emanazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per l'attuazione dell'articolo 22, comma 15, d.lgs. 75/2017;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in esame

DECRETA

- ARTICOLO 1** È emanato il “*Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico amministrativo per l'attuazione dell'articolo 22, comma 15, d.lgs. 75/2017*”, così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
- ARTICOLO 2** Il Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Visto
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



DIREZIONE PER IL PERSONALE
Settore concorsi personale t.a.a.

Allegato al decreto rettorale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15, D.LGS. 75/2017

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione/principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato presso l'Università degli studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.
2. Le procedure di cui al presente regolamento mirano a valorizzare le professionalità interne e l'esperienza acquisite, le competenze e le capacità atte a svolgere le attività della categoria professionale superiore, nonché a coniugare la crescita professionale del personale con le esigenze di più ampia funzionalità dei servizi.
3. Le procedure si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di pari opportunità, di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente, dei vincoli di bilancio e del limite del 20% dei punti organico complessivamente previsti nei piani di fabbisogno di personale come nuove assunzioni.

Articolo 2

Attivazione delle procedure

1. Nell'ambito della programmazione annuale/triennale delle assunzioni del personale, dell'eventuale sua rimodulazione e nel rispetto dei punti organico attribuiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale, il Rettore, sentito il Direttore Generale e analizzate le esigenze di funzionalità dei servizi dell'Università, nonché tenuto conto delle professionalità emergenti e della necessità di competenze e conoscenze innovative funzionali all'organizzazione, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di attivazione delle procedure selettive per la progressione tra le categorie. Il Consiglio di Amministrazione autorizza detto avvio con propria delibera.
2. Il Dirigente competente, in esecuzione della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione, avvia l'iter amministrativo, predisponendo, con il supporto dell'Ufficio competente, apposito bando di selezione pubblica a firma del Direttore Generale.
3. Il bando è oggetto di informazione alle OO.SS. e alla R.S.U. ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
4. Il bando deve indicare:
 - a) la categoria, l'area e il numero dei posti disponibili, i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
 - b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
 - c) le modalità di nomina della Commissione esaminatrice;

- d) le modalità valutative (valutazione del curriculum vitae e colloquio) e il punteggio minimo per il superamento del colloquio;
- e) le modalità di comunicazione coi candidati;
- f) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
- g) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di categorie riservatarie nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- h) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
- i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 3 **Requisiti per l'ammissione alla selezione**

1. Possono partecipare alle procedure selettive per la progressione tra le categorie, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 75/2017, coloro che si trovino nelle seguenti situazioni soggettive:

- a) essere personale di ruolo presso l'Università di Cagliari da almeno tre anni;
- b) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie, coerentemente a quanto già previsto dall'art. 4 del Regolamento d'Ateneo per l'accesso a tempo indeterminato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, sono i seguenti:

- cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- cat. D: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04;
- cat. EP: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04; più abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale, con riferimento al posto messo a concorso.

Alle lauree specialistiche, magistrali e ai diplomi di laurea vecchio ordinamento utilizzati come titolo di studio per l'accesso alla Cat. D e Cat. EP sarà attribuito un punteggio aggiuntivo.

Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire i bandi prevedranno gli specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazione e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali per particolari funzioni professionali regolamentate dalla normativa vigente.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

Articolo 4

Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è nominata con disposizione del Direttore Generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra esperti di comprovata competenza in relazione al profilo, nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, secondo i criteri di cui agli artt. 35 e 35-*bis* del D.lgs. 165/2001.
2. Non possono far parte della commissione valutatrice, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 1, lett. a) del medesimo decreto, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche con compiti di segreteria.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni valutatrici sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla D del CCNL Comparto Università o categorie ad essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.
4. Tutti i componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487.
5. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice e di eventuali membri aggregati è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Articolo 5

Modalità di selezione: valutazione del curriculum e del colloquio

1. La selezione avviene mediante valutazione del curriculum e del colloquio di ciascun candidato, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo.
2. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti, così distribuiti:
 - curriculum vitae: 40 punti;
 - colloquio: 60 punti.
3. Con riferimento al curriculum, saranno valutate la formazione pertinente certificata, i titoli culturali e professionali, l'esperienza professionale pertinente, la valutazione conseguita negli ultimi 3 anni e l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive. In sede di colloquio sarà accertato, oltre alla base teorica di conoscenze del candidato, il possesso della capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Per le professionalità più rilevanti dovrà essere verificato inoltre il possesso di capacità gestionali e organizzative.
4. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.
5. La data, l'ora e il luogo di svolgimento del colloquio verranno comunicati agli ammessi, con preavviso di almeno 10 giorni, con un avviso che verrà pubblicato sul Sito Internet d'Ateneo e contestuale comunicazione all'indirizzo di posta elettronica o di PEC indicato nella domanda di partecipazione.

Nel predetto avviso verrà data comunicazione del punteggio conseguito nella valutazione del curriculum.

6. Supereranno il colloquio i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo definito dal bando di selezione.

7. Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto riportato nel colloquio e quello riportato nella valutazione del curriculum. I vincitori saranno individuati in relazione al numero dei posti disponibili, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale.

Articolo 6 **Approvazione degli atti**

1. Gli atti, accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione valutatrice, sono approvati con provvedimento dal Direttore Generale dell'Università.
2. Il provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Università. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Articolo 7 **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 8 **Entrata in vigore e durata**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento trovano applicazione con riferimento al triennio 2018-2020, secondo quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 75/2017.